Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì 6 ottobre — Numero 235

SOMMARIO

Parte ufficiale

AVVISO
di spedizione dell'indice 1920

Si rende noto a tutti gli abbonati alla « Raccolta Ufficiale » che si è oggi ultimata la spedizione dell'indice della Raccolta Ufficiale dell'anno 1920.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito del volume in oggetto dovranno essere indirizzati al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e dei decreti, via Giulia, 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del D. L. 7 gennaio 1917, n. 749, avvertendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più accettati e gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

Ad evitare inutile corrispondenza, si fa noto agli Uffici ed ai privati abbonati solo alla *Gazzetta ufficiale* che essi non hanno diritto alla spedizione dei volumi « Raccolta Ufficiale », per la cui associazione è dovuta altra quota di abbonamento.

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, che approva il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, che ebbe luogo nella *Gazzetta ufficiale* del 22 agosto u. s., n. 197, si sono verificati, in parte per inesattezza della copia trasmessaci, i seguenti errori:

Art. 9, 3° comma, invece di « per una durata di anni 3 », deve leggersi « per una durata *non maggiore di anni 3* ».

Allo stesso art. 9, 4° comma, invece di « può essere eseguita » devesi leggere « *non può* essere eseguita ».

Art. 10, 1° comma, invece di « nell'anno della pendenza del prestito » va letto « nell'anno della *scadenza* del prestito ».

Art. 12, 1° comma, dopo le parole « sottoposti a privilegio » deve aggiungersi la parola « *legale* ».

Art. 22, 1° comma, dopo le parole « abbiamo investito » deve aggiungersi la parola « *almeno* ».

Art. 26. L'ultima citazione va completata come segue: Art. 1 R. D. L. 7 giugno 1920, n. 775.

Art. 41, 2° comma, invece di « essere impiegate unitamente » deve leggersi « essere impiegate *unicamente* ».

Art. 66, 2° comma, invece di « sui mutui per miglioramenti o su quelli fondiari agrari », deve leggersi « sui mutui per miglioramenti e su quelli fondiario-agrari ».

Art 77, 1° comma, in luogo di « alla Cassa dei depositi e prestiti », deve dirsi « *dalla cassa* dei depositi e prestiti ».

Art. 80, in luogo di « nelle forme di società in nome collettivo » deve leggersi « *nella forma* di società in nome collettivo ».

Art. 82, 1° comma, linea 12, in luogo di « è versata alla cassa dei depositi e prestiti » deve leggersi « è versata *dalla* cassa dei depositi e prestiti »;

allo stesso art. 82, in fine del comma 1°, in luogo di « articolo precedente » deve dirsi « articolo *presente* ».

Art. 96, 3° comma, invece di « terreno sufficientemente a produrre » deve leggersi « terreno *sufficiente* a produrre ».

Art. 97, comma 4°, in luogo di « un solo apprezzamento » deve leggersi « un solo *appezzamento* ».

Art. 100, 2° comma, invece di « Istituto nazionale delle associazioni » deve dirsi « Istituto nazionale delle *assicurazioni* ».

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1288 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — LANZA DI SCALEA — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1283 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 settembre 1918, n. 617, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 9 luglio 1908 per la concessione alla onorevole Deputazione provinciale dell'Umbria e per essa alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, della ferrovia Umbertide-Ponte S. Giovanni-Todi-Terni, con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia;

Visti i Nostri decreti 1° novembre 1914, n. 1269, e 13 maggio 1915, n. 852, coi quali vennero rispettivamente approvati gli atti aggiuntivi 22 ottobre 1914 e 11 maggio 1915, per la modifica di alcuni patti, della predetta convenzione;

Viste le istanze 24 febbraio 1917 e 25 ottobre 1919, con le quali la Società concessionaria ha chiesto la modificazione degli atti di concessione, nel senso di sopprimere la quota di partecipazione sui prodotti lordi e di aumentare la sovvenzione chilometrica;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303;

Sentita la Commissione istituita con l'art. 7 del citato decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 16 giugno 1922 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, a parziale modifica degli atti di concessione della ferrovia Umbertide-Ponte San Giovanni-Todi-Terni, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1289. Regio decreto 25 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la zona limitata dal tratto di mare in cui mettono foce le numerose polle dello storico Timavo e della sovrastante montagna dell'Hermada, viene dichiarata monumento storico, d'importante interesse, agli effetti della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Udine, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Ospedale civile di Sacile;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972-18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Ospedale civile di Sacile è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla locale Congregazione di carità.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri, in data 29 settembre 1922, è stata istituita una R. Agenzia consolare in Hernando, alla dipendenza del R. Consolato in Cordoba.

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri, in data 29 settembre 1922, è stata istituita una R. Agenzia consolare in Dean Funes alla dipendenza del R. Consolato in Cordoba.

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri, in data 29 settembre 1922, è stata istituita una R. Agenzia consolare in Florida, alla dipendenza del R. Consolato di Montevideo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 13 luglio 1922:

Lupica Francesco, sottotenente, l'anzianità assoluta nel grado attuale del soprascritto ufficiale è portata dal 1° novembre 1920 al 1° novembre 1915.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Maggiori.

Con decreto Ministeriale del 30 giugno 1922:

I seguenti maggiori sono aggregati al servizio tecnico arma artiglieria:

Fiechi cav. Tullio — Avogadro di Cerreto cav. Ignazio — Segala cav. Enrico — Cabella cav. Mario — Passarelli cav. Antonio Moraglia cav. Giov. Battista — Pescatore cav. Alberto — Bruna cav. Amilcare.

Capitani.

I seguenti capitani sono aggregati al servizio tecnico arma artiglieria:

Trucchi Luigi — Vergati Nello — Siciliano Lino — Foà Aldo — Ferrante Michele Michele Arcangelo — Sicardi Giacomo.

Tenenti

Con R. decreto del 6 aprile 1922:

I seguenti tenenti di complemento nell'arma di artiglieria sono nominati dal 1° marzo 1921 tenenti in servizio attivo permanente nell'arma stessa con le anzianità assolute e relative in appresso indicate, con decorrenza assegni dal 16 aprile 1922:

Con anzianità 24 maggio 1920:

Polito Antonio.

Con anzianità 6 giugno 1920:

Sansone Luigi.

MINISTERO per l'industria e il commercio

Corso medio dei cambi
del giorno 4 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	178 19	Dinari	—
Londra	103 57	Corone jugoslave	—
Svizzera	439 25	Belgio	167 75
Spagna	355 64	Olanda	9 20
Berlino	1 12	Pesos oro	—
Vienna	0 037	Pesos carta	—
Praga	74 —	New York	23 532

Oro 454.05

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	72 77	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	81 86	—

CONCORSI

R. Conservatorio di Sant'Anna

PISA

Vista la legge per l'istruzione elementare e popolare 4 giugno 1911, n. 487;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 552, e modificato dal R. decreto 25 maggio 1919, n. 1000;

Visto il regolamento organico dell'Istituto, approvato con D. L. 9 gennaio 1916, n. 778;

Visto il D. L. 6 luglio 1919, n. 1337, ed il R. D. 9 maggio 1920, n. 825;

Vista la deliberazione della Commissione amministrativa del Conservatorio del dì 30 agosto 1922;

Notifico l'apertura del concorso ad un posto di maestra istitutrice interna con le seguenti condizioni:

1. Le maestre istitutrici devono risiedere nell'Istituto durante l'intiero anno solare, salvo i congedi di cui all'art. 19 del regolamento organico suddetto.

2. Oltre all'insegnamento di una classe o di due classi riunite, esse devono esercitare l'ufficio di assistenti allo studio e sorveglianti per le alunne interne, sia della 1ª come della 2ª sezione, conforme le norme di disciplina interna.

3. Ad esse è assegnato l'annuo stipendio di L. 3000, fissato dalla tabella *N* annessa al R. decreto 13 maggio 1920, num. 843 (computata la valuta degli utili della vita interna in L. 1980), al lordo della tassa di ricchezza mobile e della quota di contributo al Monte Pensioni per i maestri elementari, oltre una indennità caro viveri di L. 240 all'anno.

4. La loro nomina al seguito di scelta per valutazione di titoli didattici ed educativi, in rapporto al duplice ufficio cui le aspiranti sono destinate, viene fatta con deliberazione della Commissione amministrativa e deve essere approvata dal Ministero, sentito il parere della Giunta provinciale per le scuole medie; essa non diviene definitiva se non dopo tre anni di lodevole servizio, durante i quali le maestre istitutrici possono essere licenziate, quando a giudizio della Commissione amministrativa e con l'approvazione della detta Giunta, siano riconosciute inadatte al posto, come maestre o come istitutrici.

5. Sarà titolo di preferenza nel concorso la cognizione di una o più lingue straniere e l'accertata perizia nella musica e nei lavori donneschi ed in altre materie professionali, e l'opera già lodevolmente prestata in altri Istituti pubblici d'istruzione ed educazione.

A corredo delle domande, in carta bollata da L. 1, da indirizzarsi alla presidenza del Conservatorio, le concorrenti dovranno presentare:

a) il certificato di cittadinanza italiana;

b) il titolo legale d'abilitazione all'insegnamento e la licenza normale;

c) l'estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato dal quale resulti l'età superiore ad anni 25 e non oltre i 40;

d) il certificato medico, debitamente legalizzato, da cui resulti che le concorrenti siano di sana costituzione, adatte alla vita della comunità ed esenti da imperfezioni fisiche tali da diminuire l'autorevolezza di un insegnante o da impedirle il pieno adempimento dei suoi doveri;

e) il certificato di moralità, debitamente legalizzato, relativo ad un periodo di tempo superiore all'ultimo biennio, e rilasciato nelle forme e nei modi prescritti dall'art. 2 del testo unico 21 ottobre 1913, n. 431;

f) il certificato penale.

Questi ultimi tre documenti devono essere di data non anteriore agli ultimi sei mesi dalla data del bando di concorso.

Le concorrenti avranno facoltà di presentare inoltre tutti gli altri documenti che ritengano opportuni.

I documenti possono essere presentati in originale od in copia debitamente autenticata redatta secondo le disposizioni della legge sul bollo.

Il termine per la presentazione delle domande e dei titoli all'ufficio di amministrazione del Conservatorio scadrà 30 giorni dopo la data del Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica nel quale sia stato pubblicato il presente avviso

Pisa, 20 settembre 1922.

Il presidente
avv. Giuseppe E. Puntoni.

R. conservatorio femminile di Santo Stefano in Chiusi

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso per titoli per l'anno scolastico 1922-923 per le seguenti cattedre nella scuola normale e complementare di questo R. Istituto:

a) pedagogia e morale con obbligo del tirocinio;

b) italiano nel corso normale e storia e geografia nel corso complementare;

c) storia e geografia nel corso normale e italiano nel corso complementare;

d) matematica;

e) scienze fisiche e naturali con incarico dell'insegnamento dell'agraria;

f) lingua francese.

Coloro che intendano prendere parte al concorso dovranno inviare direttamente alla presidenza del R. Conservatorio entro il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della istruzione pubblica, la domanda in carta da bollo da L. 1,20 corredata dei seguenti titoli e documenti:

1° attestato di nascita, debitamente legalizzato dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 30°;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, da cui resulti che la concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni tali, da diminuirle il prestigio e da impedirle l'adempimento dei doveri inerenti all'ufficio;

3. Fede penale, debitamente legalizzata, di data non anteriore a mesi tre prima della chiusura del concorso.

4. Certificato di moralità, debitamente legalizzato, rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del luogo, dove la concorrente risiede, con la dichiarazione dello scopo per cui viene rilasciato, e sentito il parere della Giunta comunale.

5. Certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato.

6. Laurea universitaria, o di abilitazione all'insegnamento per cui è bandito il concorso, o il certificato comprovante l'abilitazione suddetta.

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° ritratto fotografico della concorrente con la di lei firma autografa vidimata dal sindaco.

Oltre al certificato di cui al n. 4° la concorrente che non abiti nel Comune da oltre un biennio, dovrà presentare un attestato di moralità, rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune, ove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti le concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno produrre nel loro interesse, e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte e le bozze di stampa.

I documenti dovranno essere presentati o in originale o in copia autentica, debitamente legalizzata.

Le candidate saranno giudicate e classificate da apposita Commissione; e quindi sarà proceduto alla nomina secondo la graduatoria che verrà presentata dalla Commissione giudicatrice.

Gli stipendi sono quelli fissati dalla tabella *N*, approvata col R. decreto 13 maggio 1920, n. 843, gravata di tassa di ricchezza mobile, e di ritenuta degli utili della vita interna, calcolata in L. 1500 annue

L'eletta dovrà assumere servizio non più tardi di giorni dieci dalla comunicazione di nomina, sotto pena di decadenza.

Chiusi, dal R. Conservatorio di Santo Stefano, 20 agosto 1922.

Il presidente
Direttore didattico
Pietro Belli.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.